



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano	Presidente
Pasquale Gianniti	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere
Antonella Pellecchia	Consigliera Rel.
Alberto Crivelli	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud.13/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11438/2023 R.G. proposto da:

██████████-██████████ con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████; -ricorrente-

contro

Fondazione █████ █████ █████ █████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████; -controricorrente-

██████████ Soc.coop .p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████ unitamente all'avvocato ██████████; -controricorrente-

Inail;

-intimato-



avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1672/2023 depositata il 07/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA

1. Il 21 settembre 2008, [REDACTED] dipendente dell'impresa di pulizie [REDACTED] soc. coop. p.a., appaltatrice dei lavori di pulizia, sanificazione e trasporto dei rifiuti a rischio della Fondazione [REDACTED] mentre procedeva alle operazioni di sanificazione, veniva colpita alla testa da una lampada portatile chirurgica (c.d. "scialitica"), per uno scatto improvviso e repentino del braccio superiore orizzontale mobile di quest'ultima, riportando lesioni gravissime con esiti permanenti.

Nel 2011, la [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Fondazione [REDACTED] al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in seguito al detto sinistro, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c.

Costituitasi in giudizio, la Fondazione [REDACTED] instava per il rigetto della domanda e chiedeva - ed otteneva - l'autorizzazione a chiamare in causa, in manleva, la [REDACTED] soc. coop p.a., in virtù del contratto di appalto stipulato con quest'ultima.

La [REDACTED] soc. coop p.a., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza di ogni pretesa della Fondazione [REDACTED] nei suoi confronti, instando altresì per il rigetto della domanda attorea. A sua volta, chiedeva - ed otteneva - l'autorizzazione a chiamare in causa l'I.N.A.I.L., che, costituitosi in giudizio, rilevava di aver corrisposto alla danneggiata una rendita capitalizzata, dichiarando di riservarsi di agire in rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro.



1.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5158/2017, rigettava la domanda attorea, ritenendo che l'attrice non avesse dimostrato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la *res* in custodia e l'evento di danno, non avendo provato se la lampada c.d. scialitica avesse ricoperto un ruolo attivo nella causazione del detto evento o se, invece, ne fosse stata semplice occasione. Di poi, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1672/2023, rigettava il gravame interposto da [REDACTED] confermando integralmente la sentenza impugnata; compensava le spese del grado tra l'appellante e la Fondazione [REDACTED] dichiarava che nulla fosse dovuto, in tema di spese, a [REDACTED] soc. coop. p.a. ed I.N.A.I.L.

I giudici d'appello, al pari del Tribunale, ritenevano che l'appellante non avesse provato il nesso di causalità materiale tra cosa in custodia ed evento di danno, volta che neppure i consulenti erano stati in grado di stabilire se il sinistro fosse causalmente riconducibile a un normale impiego della lampada, ovvero ad un comportamento imprudente, anomalo, imprevedibile e/o abnorme della danneggiata.

3. Per la cassazione di tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.

3.1. [REDACTED] soc. coop. p.a. e la Fondazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hanno resistito con distinti controricorsi.

3.2. I.N.A.I.L. non ha svolto attività difensiva.

3.3. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.



115 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4) c.p.c.», per avere la Corte d'appello effettuato un mero e pedissequo richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado sulla mancanza di allegazione e prova dell'esatta dinamica del sinistro.

In tal guisa, la Corte territoriale sarebbe rimasta acriticamente nel solco delle determinazioni del primo giudice, pur in presenza di specifica critica svolta dall'appellante avente ad oggetto proprio le statuizioni del Tribunale pedissequamente riprodotte dai giudici d'appello.

4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.».

Parte ricorrente deduce che, una volta individuato nell'art. 2051 c.c. un modello oggettivo di responsabilità, l'onere probatorio posto a carico del danneggiato resta confinato, per quanto attiene al nesso causale, alla dimostrazione dello specifico segmento eziologico che lega l'evento dannoso alla *res* in custodia, di modo che, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare, positivamente, il caso fortuito.

Osserva, in proposito, che la Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato nell'art. 2051 c.c. la norma applicabile al caso di specie, sia però incorsa in una evidente falsa applicazione della stessa, per avere ritenuto non provato il nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'evento di danno stante "la non univocità della stretta dinamica dell'evento per come rappresentata" da [REDACTED].

Assume, infatti, che ciò non giustifica la decisione dei giudici del merito di non ritenere sufficientemente provata la responsabilità della Fondazione [REDACTED] per il solo fatto che l'evento lesivo non è stato descritto nei dettagli del suo verificarsi: ritiene che, così facendo, la Corte d'appello abbia escluso il nesso di causalità senza procedere ad una attenta analisi della compatibilità eziologica tra il bene custodito ed il danno.

4.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.», per avere la Corte d'appello



erroneamente ritenuto, in diritto, che, in mancanza della prova della effettiva dinamica del sinistro da parte dell'attrice, la sua domanda risarcitoria andasse rigettata.

La ricorrente riferisce che, così come risulta in atti, l'evento dannoso è consistito nel violento impatto del macchinario, che colpiva il volto e il cranio della [REDACTED] mentre era intenta ad effettuare la sanificazione della lampada scialitica mobile, poco prima usata per un intervento di neurochirurgia. Tale circostanza non sarebbe stata oggetto di contestazione, né contraddetta dalle prove testimoniali.

5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni evidenti di intima connessione, siccome complessivamente rivolti, o come tali suscettibili di essere intesi, a censurare l'applicazione dei principi in tema di responsabilità per danni da cose in custodia.

Le censure svolte in questa sede dalla ricorrente [REDACTED] non si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie, risolvendosi in una sollecitazione a questa Corte volta ad ottenere una ricostruzione della "quaestio facti" così come operata dai giudici del merito, ma prospettano - piuttosto - un "error in iudicando", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come vizio di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", consistente nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Ed invero, la questione sottoposta a questa Corte consiste, nella specie, nella corretta applicazione dell'art. 2051 c.c., quanto all'onere di allegazione e all'onere di asseverazione gravanti sull'attore, preteso danneggiato, che prospetti una responsabilità da fatto illecito di natura oggettiva da custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.



Sul punto, appare necessario muovere dal rilievo che, secondo i principi nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, tali da delineare lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., resta del tutto estranea all'onere di allegazione e di asseverazione gravante sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della *res* custodita, volta che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa; sicché, incombe al danneggiato allegare esclusivamente, dandone anche la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Nelle medesime occasioni, questa Corte ha parimenti evidenziato che la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla (sola) stregua di canone interpretativo della "ratio legis", cioè come strumento di spiegazione di "un effetto giuridico che sta a prescindere da essi". In altre parole, l'intento di responsabilizzare il custode della *res* o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze da n. 2477 a n. 2483 del 01/02/2018). Ciò in quanto «ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità - esclusa espressamente [...] dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite - è



indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).

5.1. Ebbene, dei richiamati principi, che costituiscono patrimonio oramai acquisito nel formante giurisprudenziale, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione, disattendendo sicuramente il riparto dell'onere probatorio, se non pure il canone della preponderanza dell'evidenza.

La statuizione impugnata realizza, invero, una confusione tra piani distinti e, segnatamente: quello della "esatta dinamica" del sinistro, da un lato, e quello della "causa del malfunzionamento della cosa custodita", dall'altro.

5.1.1. Sotto il primo profilo, la Corte di merito ha, difatti, realizzato un'errata applicazione dell'art. 2051 c.c., come interpretato secondo il consolidato indirizzo di legittimità, ponendo a carico dell'attore un preteso onere di asseverazione non richiesto dalla norma, addossandogli indebitamente la prova di elementi ulteriori al solo nesso di causalità materiale tra la cosa in custodia e l'evento di danno: vale a dire, la adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, della complessiva dinamica del sinistro, al di là della sola correlazione causale tra *res* custodita ed evento dannoso.

Questo argomento non è però condivisibile e si pone in contrasto con i principi da tempo enunciati da questa Corte, secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto, con riferimento al solo onere di asseverazione gravante sul preteso danneggiato, si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr., in particolare, la giurisprudenza già sopra richiamata al p.to 5 della motivazione).

Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata rileva che l'odierna ricorrente ha per vero provato che l'evento di danno si è verificato come conseguenza del violento impatto con la *res* custodita, ciò bastando a ritenere assolto l'onere di asseverazione incombente sull'attore ai sensi



degli artt. 2051 e 2697 c.c., e a fondare la responsabilità del custode, da individuarsi nel soggetto che ha la concreta disponibilità materiale sulla cosa (in tal senso, *ex multis*, Sez. 3, Ordinanza n. 12796 del 10/05/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 10972 del 23/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 30288 del 31/10/2023; Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del 27/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 03/08/2005; Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 09/02/2004), tenuto, a sua volta, a fornire la prova liberatoria del caso fortuito (o del fatto del terzo, a quest'ultimo equiparato) ovvero del fatto anche solo colposo del danneggiato ai sensi degli artt. 1227, comma 1, prima parte, e 2056 c.c.

Risulta, pertanto, destituita di fondamento la statuizione della Corte romana, secondo cui, in carenza di ulteriore prova della complessiva dinamica del sinistro, al di là della sola correlazione causale tra *res* custodita ed evento dannoso pure invece accertata, non era possibile stabilire se il sinistro fosse causalmente riconducibile a un normale impiego della lampada, ovvero ad un comportamento imprudente, anomalo, imprevedibile e/o abnorme della danneggiata.

Ciò, infatti, non costituisce il precipitato di un mero accertamento fattuale, che, come tale, sarebbe insindacabile da questa Corte, poiché rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., ma è il frutto dell'errata applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2051 c.c. Per l'effetto, ciò rende, nella specie, addirittura superfluo l'ulteriore rilievo per cui, perfino nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, ridonda a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21317 del 25/07/2025).



Del resto, che non gravi sull'attore la prova adeguata, completa e sufficiente, positiva e certa, della complessiva dinamica del sinistro, al di là della sola correlazione causale tra *res* custodita ed evento dannoso, si ricava - a più forte ragione - dalla previsione di un onere della prova diversamente articolato, gravante, a seconda dei casi, sull'attore (preteso danneggiato) ovvero sul convenuto (custode), tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo), oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., dovendosi, altresì, precisare che, in relazione alla rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., non è richiesto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026).

Pertanto, una volta individuata, sulla scorta dei fatti allegati e provati, nell'art. 2051 c.c. la norma che regola la fattispecie concreta, essa deve, però, trovare applicazione in coerenza con la disciplina specificamente dettata dal legislatore, senza potersi operare commistioni tra regimi di responsabilità diversamente regolati.

5.1.2. Sotto il secondo profilo, e cioè in relazione alla "causa del malfunzionamento della cosa custodita", varrà ribadire, anzitutto, che - come già sopra precisato - resta del tutto estranea all'onere di allegazione e di asseverazione gravanti sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della *res* custodita.

Piuttosto, a questo riguardo, il mero malfunzionamento non può assumere rilievo neppure quale caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), e cioè in relazione al contenuto della prova liberatoria che grava sul custode, il quale è costituito da un fatto "imprevedibile" e



“imprevenibile”, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, non ravvisabile - quindi - in un possibile rischio correlato al fatto della *res* che il custode ha perciò assunto. Diversamente opinando, infatti, ciò basterebbe a mandare esente da responsabilità il custode rispetto a qualsiasi fatto dannoso cagionato dalla *res* custodita, e quindi a realizzare una inammissibile *interpretatio abrogans* della fattispecie, vanificando l'intento di responsabilizzare il custode della *res*; intento che, pur non integrando elemento costitutivo della fattispecie ex art. 2051 c.c., ne rappresenta comunque la *ratio*.

Pertanto, non incombe al danneggiato, ma al custode per andare esente dalla responsabilità, la prova degli stessi antecedenti causali dell'interazione, positivamente accertata come in concreto avutasi, tra cosa custodita e danneggiato stesso, ove si voglia sostenere che tale interazione sia da ascrivere a un caso fortuito o al fatto, anche solo colposo, del danneggiato e in modo tale da elidere il nesso causale tra cosa ed evento (e, solo in tal modo, con esenzione dalla responsabilità oggettiva in discorso).

6. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso nei termini di cui in motivazione, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà nel merito la domanda proposta da [REDACTED] ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo stretta applicazione dei principi sopra illustrati, con particolare riferimento all'onere della prova gravante sull'attore che agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c. e sul convenuto custode.

7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

8. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle



generalità e degli altri dati identificativi dell'odierna ricorrente, originaria attrice per danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P. Q. M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità e altri dati identificativi dell'odierna ricorrente, originaria attrice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di cassazione in data 13 maggio 2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

